

**Legge federale  
sull'assicurazione malattie  
(LAMal)  
(Compensazione dei rischi)**

**Modifica del 21 dicembre 2007**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 2004<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 18 marzo 1994<sup>2</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 57 cpv. 7*

<sup>7</sup> I medici di fiducia trasmettono agli organi competenti degli assicuratori unicamente le indicazioni necessarie per decidere l'assunzione delle prestazioni, stabilire la remunerazione, calcolare la compensazione dei rischi o motivare una decisione. Ciò facendo salvaguardano i diritti della personalità degli assicurati.

*Art. 84, frase introduttiva e lett. i*

Gli organi incaricati di eseguire, controllare o sorvegliare l'applicazione della presente legge possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- i. calcolare la compensazione dei rischi.

*Art. 84b*            Garanzia della protezione dei dati da parte degli assicuratori

Gli assicuratori prendono i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire la protezione dei dati; elaborano in particolare i necessari regolamenti per il trattamento conformemente all'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>3</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Tali regolamenti sono sottoposti per valutazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e sono resi pubblici.

<sup>1</sup> FF 2004 4903

<sup>2</sup> RS 832.10

<sup>3</sup> RS 235.11

*Art. 105*

*Abrogato*

II

*Disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 (Compensazione dei rischi)*

*1. Continuazione dell'attuale compensazione dei rischi*

Fino all'entrata in vigore della modifica del 21 dicembre 2007 (Compensazione dei rischi) si applica l'attuale compensazione dei rischi secondo l'articolo 105.

*2. Nuova compensazione dei rischi*

<sup>1</sup> Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati donne, persone anziane e persone con un rischio di malattia elevato è inferiore a quello medio dell'insieme degli assicuratori devono versare un contributo all'istituzione comune (art. 18) a favore degli assicuratori il cui effettivo di assicurati donne, persone anziane e persone con un rischio di malattia elevato supera questa media; il contributo è destinato a compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti.

<sup>2</sup> Il criterio determinante per valutare il rischio di malattia elevato è la degenza di oltre tre giorni in un ospedale o in una casa di cura (art. 39) nel corso dell'anno precedente.

<sup>3</sup> Il confronto è effettuato sulla base della struttura dell'effettivo degli assicurati nell'anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi (anno della compensazione). Le differenze medie di rischio per sesso e per età, nonché i costi consecutivi a una degenza in un ospedale o in una casa di cura si riferiscono alla situazione esistente nell'anno civile prima dell'anno della compensazione; per il calcolo delle differenze medie di rischio il rilevamento delle degenze in un ospedale o in una casa di cura avviene sulla base della situazione esistente nel penultimo anno civile prima dell'anno di compensazione; per il calcolo dei contributi e dei sussidi, sulla base della situazione esistente nell'anno civile prima dell'anno della compensazione. Le persone che al momento della degenza determinante in un ospedale o in una casa di cura non erano assicurate secondo la presente legge non vengono prese in considerazione nell'ambito del rilevamento di tali degenze.

<sup>4</sup> L'istituzione comune esegue la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni singolo Cantone.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione per la compensazione dei rischi salvaguardando l'incentivo per gli assicuratori di perseguire l'economicità dei costi. Definisce in dettaglio le degenze in un ospedale o in una casa di cura determinanti per la compensazione dei rischi e designa le eccezioni.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina inoltre:

- a. la riscossione degli interessi di mora e il rimborso degli interessi retributivi;
- b. il risarcimento del danno;

- c. il termine scaduto il quale l'istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.

<sup>7</sup> La compensazione dei rischi è attuata per cinque anni a contare dall'entrata in vigore della modifica del 21 dicembre 2007 (Compensazione dei rischi).

### III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Fatto salvo il capoverso 3, essa entra in vigore il 1° gennaio 2012.

<sup>3</sup> La cifra II/1 entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Il presidente: Christoffel Brändli  
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Il presidente: André Bugnon  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 8 gennaio 2008<sup>4</sup>

Termine di referendum: 17 aprile 2008

